



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI –
SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

Iaccarino Giovanni, Relatore
Castellano Maria Pia, Presidente

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 21373/09 depositato il 21.10.2009

Avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2009/001/FA/39/001 REGISTRO 2009
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NOLA

Proposto dal ricorrente
BANCA SPA, (OMISSIS)

Rgr. m21373/09

Con avviso notificato il giorno 5.8.2009 l'ufficio richiedeva, ex art.37 del DPR n.131/86, il versamento dell'imposta di registro ed accessori, per complessivi Euro 103.480,00, relativamente al decreto n.39/09 emessa dal Tribunale di Mola in data 2.10.2008, avente ad oggetto opposizione allo stato passivo fallimentare.

Si opponeva la ricorrente società lamentando, in diritto ex art.40 DPR 131/86, l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, in presenza di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di crediti derivanti da finanziamenti bancari e scoperti di conto corrente, per cui si rende applicabile l'imposta fissa di registro.

Più, in generale contestava una evidente compressione del diritto alla difesa ed in via subordinata, un errore nel calcolo dell'imposta, in presenza di ammissione al passivo per importo residuale rispetto al totale originariamente richiesto.

In data 13.5.2008 si costituiva l'ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato ed in particolare sottolineando come la motivazione dell'avviso contenesse tutti gli elementi necessari ad un corretto esercizio del diritto di difesa. Nel merito deduceva di essersi uniformato al disposto dell'art.37 del DPR n.131/86, che non richiedeva necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza per la relativa tassazione.

OSSERVA

I motivi di ricorso appaiono parzialmente fondati e documentati per cui lo stesso merita accoglimento, sebbene nei limiti di cui infra.



Infatti il ricordato art.37 dei DPR n.131/86 prevede l'imponibilità dei provvedimenti dell'A.G. in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente i giudizi, con espressa previsione di eventuale conguaglio al sopraggiungere di sentenza passata in giudicato. Da tale punto di vista l'operato dell'ufficio, nel richiedere il versamento dell'imposta di registro, appare esente da censure, essendosi riportato alla normativa in materia. Meritevole di attenzione, tuttavia, risulta la doglianza, di parte ricorrente, relativa all'applicazione dell'imposta proporzionale in presenza di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ancorché esenti dall'imposta (art. 10 DPR 633/72). Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il provvedimento giudiziale in discorso assume di fatto la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA e tanto basta per l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA sull'imposta proporzionale di registro, di cui all'art.40 DPR n.131/86, atteso che la relativa regola si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento mentre non risente dell'eventualità che l'operazione goda dell'esenzione dell'art. 10 -n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo questa compresa fra le specifiche e tassative ipotesi di esenzione per le quali il menzionato art. 40 deroga a detta prevalenza.

L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara dovuta l'imposta di registro nella misura fissa. Compensa le spese.

Napoli, 16.11.2011

Il Relatore
Iaccarino Giovanni

Il Presidente
Castellano Maria Pia

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*